

# **STATUTO della FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS**

## **Art.1**

### **- Denominazione, sede ed origine -**

1. Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Fondazione Conte Carlo Busi ONLUS" con sede legale a Casalmaggiore, in Via Formis n°4, provincia di Cremona.
2. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Busi ONLUS".
3. La Fondazione trae origine dall'O.P.Istituto Geriatrico Conte C.Busi, denominazione assunta con la modifica dello statuto approvato dalla Regione Lombardia con decreto n°45466 in data 8/10/1999, istituito in ottemperanza alla disposizione testamentaria del Conte Carlo Bussi-Busi, il quale con testamento olografo del 31/12/1898 e successivi codicilli, pubblicato il 23 settembre 1899, in atti del Notaio Dott.Somenzi di Casalmaggiore, fondò, nel palazzo avito, un ospizio autonomo di mendicizia con denominazione "Fondazione Pia Conte Carlo Busi".
4. La Fondazione trae origine, inoltre, dall'O.P.Orfanotrofi Riuniti sorta dalla fusione disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°28505 del 27/11/1987 dell'Orfanotrofio Maschile e Femminile di cui al R.D. 12/07/1908.

## **Art.2**

### **-Scopi istituzionali -**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, e nel settore della beneficenza, con particolare riferimento alla tutela di soggetti svantaggiati in quanto anziani e disabili, in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità, con l'obiettivo di promuovere la persona umana attraverso la riattivazione delle sue residue risorse e capacità.
2. La Fondazione opera a servizio della promozione del territorio quale soggetto attivo nei piani territoriali di intervento nonché nel piano di zona proponendosi fini di pubblica utilità e può operare anche nei confronti di altre categorie di svantaggiati in particolar modo, in ottemperanza alla propria evoluzione istituzionale, potrà attuare interventi a favore di minori in difficoltà. Tali interventi saranno comunque attuati nei limiti delle disposizioni legislative e statutarie in tema di Onlus.
3. La Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità, assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti nonché forme di collaborazione con Associazioni di volontariato ed altri soggetti che operano con scopi analoghi.
4. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 ed al comma 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinate da uno o più regolamenti esecutivi.

## **Art.3**

### **- Patrimonio -**

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 21/10/2003, approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con deliberazione n°32 del 22/10/2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio,
  - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali,
  - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

**Art.4**  
**- Mezzi finanziari -**

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a) rendite patrimoniali,
  - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
  - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
  - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art.5**  
**- Organi -**

1. Sono organi dell'Istituzione:
  - a) il Presidente,
  - b) il Consiglio d'Amministrazione,
  - c) il Revisore dei Conti.

**Art.6**  
**- Presidente -**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale di Casalmaggiore.
2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
3. Spetta al Presidente:
  - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio d'Amministrazione,
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio d'Amministrazione,
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione,

- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento a funzioni di rappresentanza,
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
  - f) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio d'Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### **Art.7**

##### **- Consiglio d'Amministrazione -**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri, riconfermabili, per non più di due mandati, compreso il Presidente, che sono nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Casalmaggiore, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
2. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio d'Amministrazione nei limiti di cui all'art.10, comma 6, lettera c) del D.L.vo 460/97.
3. I Componenti del Consiglio d'Amministrazione permangono in carico quanto l'Amministrazione Comunale di Casalmaggiore che li ha nominati.
4. Il Consiglio d'Amministrazione si insedia su convocazione del Sindaco di Casalmaggiore.

#### **Art.8**

##### **- Decadenza, cessazione ed incompatibilità dei consiglieri -**

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
4. Sono incompatibili con la carica di Consiglieri oltre alle figure previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:
  - il personale dipendente della Fondazione,
  - chiunque si trovi nelle condizioni previsti dall'art.2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

I membri del Consiglio d'Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle sedute,
- al verificarsi di una delle cause di incompatibilità se non rimosse entro 30 giorni.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

#### **Art.9**

##### **- Adunanze del Consiglio d'Amministrazione -**

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri ovvero del Revisore dei Conti.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio d'Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Partecipano alle sedute del Consiglio d'Amministrazione anche il Direttore Amministrativo e Sanitario, con il diritto di esprimere pareri obbligatori e non vincolanti, nelle materie sottoposte dal Consiglio stesso.

#### **Art.10**

##### **- Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione -**

1. Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario verbalizzante provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 c.c.-

#### **Art.11**

##### **- Compiti del Consiglio d'Amministrazione -**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare esercita le seguenti funzioni:
  - a) nomina il Vice Presidente,
  - b) approva il Bilancio Consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria,
  - c) approva le modifiche dello Statuto, a maggioranza qualificata (quattro Componenti), da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge, sentito il parere del Consiglio Comunale,
  - d) predisporre ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione,
  - e) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento ivi compresi i compiti e le attribuzioni delle figure dirigenziali a cui potranno essere attribuite deleghe specifiche e/o generali per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dell'Ente,
  - f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.
  - g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti.

#### **Art.12**

##### **- Direttore -**

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore.

2. Il Direttore esercita i compiti di ordinaria amministrazione dell'Ente che il Consiglio intenderà attribuirgli per delega in applicazione del Regolamento Generale di cui all'art.11 lett.e).

**Art.13**  
**- Revisore dei Conti -**

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Amministrazione Comunale di Casalmaggiore.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio d'Amministrazione, nei limiti di cui all'art.10, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 460/97.

**Art.14**  
**- Esercizio finanziario -**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale.

**Art.15**  
**- Norme sull'estinzione e devoluzione patrimoniale -**

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt.27 e 28 c.c.-
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
4. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale del Comune di Casalmaggiore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1992, n°662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Art.16**  
**- Norme generali -**

1. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Il DIRETTORE AMM.VO  
Dott.Luciano Taracchini

Il PRESIDENTE  
Antonio Gardani